

Dott. Paolo VERNERO  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Docente a contratto presso  
Università di Torino

Dott. Livio MANAVELLA  
Commercialista  
Revisore Legale  
Consulente del Giudice

Dott.ssa Laura CAREGGIO  
Commercialista  
Revisore Legale

Dott.ssa Benedetta PARENA  
Commercialista  
Revisore Legale

Avv. Maria Francesca ARTUSI  
Avvocato penalista

Dott.ssa Silvia BARBERA  
Commercialista  
Revisore Legale

DIRECTOR

Rag. Emilia BERTINETTI  
Consulente Tributario

OF COUNSEL

Dott. Federico CATTAROSI  
Commercialista  
Revisore Legale

Dott.ssa Marta REVELLO  
Commercialista  
Revisore Legale

Avv. Raffaele BATTAGLINI  
Avvocato diritto societario

Avv. Emanuela DE SABATO  
Avvocato diritto societario

Dott. Renato GIORCELLI

Torino lì, 4 Dicembre 2020

Egregi Clienti

Loro Sedi

## CIRCOLARE N. 9/2020

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare monotematica n. 9/2020 dedicata alla nuova guida alla **fattura elettronica e all'esterometro**, che esamina le modifiche che interverranno sulle specifiche tecniche (tracciati record) dei documenti a partire dal **1 gennaio 2021**.

Rubrica della circolare n. 9/2020:

### ❖ 1. Nuova guida alla fattura elettronica

#### 1.1 FATTURAZIONE ATTIVA

#### 1.2 FATTURAZIONE PASSIVA

### ❖ 2. E – fattura ed esterometro: vecchie e nuove specifiche tecniche

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal stp srl

Data Logos & Partners srl



## 1. NUOVA GUIDA ALLA FATTURA ELETTRONICA

A partire dal 1° ottobre di quest'anno i contribuenti che emettono fatture elettroniche possono utilizzare i nuovi tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

**A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche diventerà obbligatorio.**

Il 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una guida alla nuova fattura elettronica.

Segnaliamo subito che, per quanto riguarda la fase attiva della fatturazione elettronica, la stessa sarà obbligatoria dal 2021, mentre la fase passiva sarà facoltativa per tutto il 2021 e diventerà obbligatoria dal 2022 (qualora sia approvata una specifica norma contenuta nella bozza della Legge di Bilancio).

L'utilizzo delle nuove specifiche tecniche permetterà all'Agenzia delle Entrate, oltre ad un più approfondito controllo della posizione del contribuente, di proporre nel 2022, la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Come sicuramente è capibile, le bozze non potranno essere esatte (ad esempio l'Agenzia non può sapere quale è la detraibilità Iva dei vari acquisti, le aliquote Iva utilizzate nel reverse charge, ecc.), tuttavia è necessario evitare di commettere degli errori informatici che portino i dati elaborati dall'Agenzia ad essere talmente differenti da quelli comunicati tramite una LiPe, da condurre all'emissione di un "invito alla *compliance*" per spiegare le differenze, con dispendio di tempo, e spesso di denaro.

### 1.1 FATTURAZIONE ATTIVA

La fase attiva vede introdotti dei nuovi tipi di documento e dei nuovi codici relativi alle operazioni per le quali non è esposta l'Iva; in particolare vanno tenute distinte le operazioni che non concorrono alla determinazione del volume d'affari, quali le cessioni interne e le cessioni di beni ammortizzabili;

vanno indicate in distinti campi le operazioni che concorrono alla formazione del *plafond* e le operazioni non imponibili che non vi concorrono; vanno indicati in specifici campi le operazioni per le quali è stata emessa una fattura in reverse charge, a seconda che si tratti di cessione di rottami, di prodotti energetici, di subappalti edili ecc.

Per quanto riguarda le operazioni non territoriali, tra le quali, in particolare, quelle risultanti tali a seguito dell'applicazione dell'articolo 7-ter, viene confermato che deve essere sempre utilizzato il codice N2.1, superando la distinzione tra clienti comunitari e quelli stabiliti in Paesi terzi. La distinzione, tuttavia, rimarrà per quanto riguarda **le annotazioni da inserire in fattura, che continueranno ad essere “*inversione contabile*” per le prime, e “*operazione non soggetta*” per le seconde.**

#### ***NUOVI TIPI DI DOCUMENTO PER LA FATTURAZIONE ATTIVA***

Sono stati introdotti dei nuovi “tipi documento”, accanto a quelli già esistenti che individuano la fattura (TD01), la nota di accredito (TD04), e così via.

#### ***I due nuovi codici da utilizzare per la fattura differita sono:***

- **TD24 per quella emessa comunemente a seguito di cessioni documentate da ddt e per prestazioni di servizi documentate con documenti assimilabili al ddt;**
- **TD25 per la fattura emessa dal promotore di una operazione triangolare.**

La necessità di individuare la prima tipologia di fattura differita potrebbe essere dettata dal fatto che, diversamente da una fattura immediata, la stessa potrebbe essere datata in un mese, ma dover confluire nella liquidazione del mese precedente (TD24), cioè quello di consegna o spedizione della merce.

La seconda tipologia di fattura differita (TD25), invece, deve confluire nella liquidazione del mese di emissione, il quale è tuttavia quello successivo a quello di consegna o spedizione.

Per quanto riguarda le operazioni da fatturare utilizzando il nuovo codice TD24, le specifiche tecniche riportano una indicazione (che certamente dovrà essere rivista):

*“Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo che la fattura documenta (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24/09/2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta”.* In realtà, la stessa risposta all’istanza di interpello n. 389/2019 citata permetteva anche di emettere la fattura differita con una data compresa tra quella dell’ultima operazione, ed il 15 del mese successivo (cioè la data “naturale” della fattura differita, ossia quella di “emissione del documento”), purché la stessa fattura fosse inviata contestualmente al SDI, e la possibilità di “retrodatare” la fattura, indicando l’ultimo giorno del mese in cui erano avvenute le cessioni.

Si prenda l’esempio di una impresa che emette nel mese di settembre dei DDT per i quali deve emettere successivamente fattura differita. Tale fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo e le modalità di emissione sono sempre variate a seconda della struttura dell’azienda e del *software* contabile adoperato.

Vi è infatti chi emette materialmente la fattura l’ultimo giorno del mese e data la fattura lo stesso giorno; vi è colui che la emette materialmente nei primi giorni del mese successivo e grazie alla risposta 389/2019 la “retrodata” all’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione (per semplificazioni contabili e per logiche di incasso del corrispettivo); vi è chi emette la fattura nei 15 giorni del mese successivo, la data nel giorno di redazione ed emissione del documento, ma fa confluire l’operazione (e l’eventuale Iva a debito) nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.

Mentre la risposta all’interpello n. 389/2019 permetteva tutte tre le possibilità, la guida appena pubblicata sembra non consentire la terza, **cioè l’emissione della fattura differita con una data del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.** Qualora la cosa dovesse essere confermata, molte aziende dovranno modificare, da qui al 1° gennaio, le proprie procedure contabili.

Ultimo aspetto: l’eventuale successiva emissione di una nota di credito deve essere certificata con un documento con causale **TD04**, e non con un documento con causale TD24 con segno negativo.

**Nuovo campo per gestire le autofatture per splafonamento**

- **TD21**; attualmente si ritiene che tale operazione vada gestita con il codice TD20, utilizzabile per la “autofattura denuncia”, dove si deve

indicare, come “cedente/prestatore”, colui che ha emesso la fattura senza Iva che ha portato allo splafonamento.

In realtà, la procedura fin qui utilizzata non era esente da critiche, posto che tale codice viene letto dall’Agenzia delle Entrate come una “denuncia”, con la quale il cessionario/committente invita l’Agenzia delle Entrate ad andare a controllare un proprio fornitore che non gli ha emesso una fattura, o la ha emessa sbagliata.

Nel caso dello splafonamento, invece, chi ha sbagliato è il cessionario/committente, che ha consegnato una dichiarazione di intento al proprio fornitore, il quale ha legittimamente emesso fattura non imponibile, e non la ha revocata per tempo raggiunto l’ammontare del plafond: la colpa dello splafonamento è unicamente imputabile all’esportatore abituale.

Dalla lettura dei nuovi codici errore presenti nelle specifiche tecniche emerge che **nell’autofattura per splafonamento con codice TD21 non devono più essere riportati gli estremi del fornitore, ma sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente” deve essere indicato il soggetto che emette il documento.**

**Nuovo codice per le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni**

- **TD26** questo campo serve per *le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni*

e qualora dovesse essere emessa una nota di credito per una precedente fattura di cessione di beni ammortizzabili fatturata con il codice TD26, andrà sempre utilizzato il codice **TD04**.

**Nuovo codice per le cessioni gratuite senza rivalsa o per autoconsumo**

- **TD27** in questi casi, si emette in genere una autofattura nella quale si risulta sia come cedenti/prestatori che come cessionari/committenti, ma si registra la stessa solo nel registro delle fatture emesse.

**Tabella riassuntiva per Nuovi codici Tipo documento**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<b>TD01</b>	<b>Fattura</b>
<b>TD02</b>	<b>Acconto/Anticipo su fattura</b>
<b>TD03</b>	<b>Acconto/Anticipo su parcella</b>
<b>TD04</b>	<b>Nota di credito</b>
<b>TD05</b>	<b>Nota di debito</b>
<b>TD06</b>	<b>Parcella</b>
<b>TD20</b>	<b>Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)</b>
<b>TD21</b>	<b>Autofattura per splafonamento</b>
<b>TD22</b>	<b>Estrazione beni da Deposito IVA</b>
<b>TD23</b>	<b>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</b>
<b>TD24</b>	<b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)</b>
<b>TD25</b>	<b>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)</b>
<b>TD26</b>	<b>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</b>
<b>TD27</b>	<b>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</b>

***NUOVI CODICI NATURA PER LA FATTURAZIONE ATTIVA***

Sono inoltre stati introdotti dei nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “natura”, cioè quello che deve essere compilato quando, a fronte di un imponibile positivo, c'è una imposta uguale a zero.

Ad oggi erano presenti i codici da N1 a N7, che codificavano rispettivamente le operazioni escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in regime monofase, in reverse charge, con addebito di Iva estera.

Di tali codici, **non saranno più utilizzabili i codici N2** (non soggette), **N3** (non imponibili) e **N6** (operazioni in reverse charge), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici con maggiori dettagli.

### **Operazioni con codice N2 (non soggette) non più utilizzabile**

Sono quelle operazioni per le quali manca un requisito (soggettivo, oggettivo o territoriale), e, in quanto “fuori campo Iva”, per le stesse non dovrebbero applicarsi le regole previste da tale imposta, comprese quelle di fatturazione e di indicazione in dichiarazione.

Ciò nonostante, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Faq sulla fattura elettronica, per le stesse può comunque essere emessa una “fattura”, indicando la causale N2, ma le stesse non andranno indicate nel modello dichiarativo.

Tale situazione si riscontra, ad esempio, alle emissioni di fatture per risarcimenti danni causati dal cedente o prestatore, alle cessioni di buoni multiuso, di terreni agricoli, alle emissioni di note di variazione fuori campo ai sensi dell’articolo 26.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Iva, vi sono delle operazioni fuori campo Iva per le quali vige l’obbligo di fatturazione: sono alcune operazioni non territoriali, tra cui le più frequenti sono quelle per le quali si emette fattura senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, per aver reso un servizio ad un soggetto passivo stabilito all’estero.

Sulla base di tali premesse:

- **la nuova causale “N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972” sarà da utilizzare per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali**
- **la causale “N2.2 – non soggette – altri casi” sarà da utilizzare per le fatture fuori campo emesse facoltativamente**

Con il codice N2.1, come detto sopra, andranno indicate le fatture emesse senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, sia nei confronti di soggetti comunitari che extracomunitari con l’annotazione, rispettivamente, di “*inversione contabile*” e “*operazione non soggette*”.

Tutte le operazioni fatturate con l’**articolo 7-ter** andranno valorizzate con la causale “N2.1”, e nell’esterometro non esisterà più il codice N6. Chi, quindi, comunicherà le fatture in 7-ter verso comunitari con l’esterometro, anziché

emettere direttamente la fattura via SDI, anche volendo non potrà utilizzare un codice della famiglia N6.

E' probabile che molti software contabili richiederanno un aggiornamento, e per chi, per evitare l'eterometro, emette le fatture via SDI anche nei confronti di committenti non stabiliti in Italia, andrà previsto che tutte vengano catalogate con lo stesso codice e poi, a seconda del Paese di stabilimento del cliente, si riporti, come più volte detto, l'indicazione obbligatoria "non soggetta" piuttosto che "inversione contabile".

### **Operazioni con codice N3 (non imponibili) non più utilizzabile**

Il codice che certifica le operazioni non imponibili (N3), viene suddiviso:

- **nei codici da N3.1 a N3.6** per la corretta suddivisione delle operazioni che formano il plafond, delle operazioni verso gli esportatori abituali e delle altre operazioni non imponibili che non formano il plafond.

### **Operazioni con codice N6 (operazioni in reverse charge) non più utilizzabile**

Ulteriore modifica è la suddivisione del codice "N6-inversione contabile", nei sottocodici da N6.1 a N6.8, che servono per distinguere le varie casistiche di applicazione del reverse charge:

#### **Tabella riassuntiva Nuovi codici natura operazione**

<b>N3.1</b>	<b>non imponibili – esportazioni</b>
<b>N3.2</b>	<b>non imponibili – cessioni intra-UE</b>
<b>N3.3</b>	<b>non imponibili – cessioni verso San Marino</b>
<b>N3.4</b>	<b>non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione</b>
<b>N3.5</b>	<b>non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento</b>
<b>N3.6</b>	<b>non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond</b>



<b>N6.1</b>	<b>inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero</b>
<b>N6.2</b>	<b>inversione contabile – cessione di oro e argento puro</b>
<b>N6.3</b>	<b>inversione contabile – subappalto nel settore edile</b>
<b>N6.4</b>	<b>inversione contabile – cessione di fabbricati</b>
<b>N6.5</b>	<b>inversione contabile – cessione di telefoni cellulari</b>
<b>N6.6</b>	<b>inversione contabile – cessione di prodotti elettronici</b>
<b>N6.7</b>	<b>inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi</b>
<b>N6.8</b>	<b>inversione contabile – operazioni settore energetico</b>
<b>N6.9</b>	<b>inversione contabile – altri casi</b>

L'ultimo codice “N6.9 *inversione contabile-altri casi*” non ha per ora riscontro in nessuna tipologia di inversione contabile.

## 1.2 FATTURAZIONE PASSIVA

Le operazioni “passive” per le quali sarà necessario adeguare i propri *software* alle nuove specifiche tecniche, sono limitate ad operazioni particolari, quali l'emissione di autofatture denuncia, l'emissione di autofatture per la regolarizzazione dello splafonamento, le modalità di estrazione dei beni dai depositi Iva.

Le modifiche più importanti, invece, riguardano le modalità di effettuazione del *reverse charge* e della registrazione delle operazioni con l'estero, le quali, in prima battuta, sono facoltative.

### “Reverse Charge”

A questo riguardo, la novità delle nuove specifiche che sembra andare incontro a chi intende smaterializzare completamente la fase del *reverse charge*, è l’istituzione di tre nuovi codici del “tipo documento” che sono:

- **TD16 integrazione reverse charge interno**
- **TD17 utilizzabile per il reverse charge da farsi su servizi acquistati da soggetti stranieri**
- **TD18 utilizzabile per il reverse charge sugli acquisti comunitari**
- **TD19 utilizzabile per il reverse charge sugli acquisti di beni da soggetti stranieri.**

### “Reverse Charge interno TD 16”

Le novità che riguardano il *reverse charge* nazionale sono facoltative. Infatti, ad oggi, è consentito effettuare il *reverse charge* in formato “cartaceo”, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico. Ad esempio, se la ditta di installazione impianti idraulici emette una fattura elettronica in *reverse charge*, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta dal SdI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla integrazione (cioè all’indicazione della base imponibile, dell’aliquota e dell’Iva) e alla conservazione “analogica” del documento integrato.

Tuttavia, la novità consiste nel fatto che “*per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può effettuare attraverso il SdI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso*”.

In sostanza, in alternativa alle operazioni “manuali” sopra viste, che rimarranno comunque sempre possibili, il cessionario committente potrà inviare al SdI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile, quella indicata nella fattura del fornitore, e come Iva, quella che si assolve con *reverse charge*.

Le istruzioni diramate hanno precisato che:

- come numero fattura, è consigliabile utilizzare una numerazione distinta da quella utilizzata per le fatture attive,
- che nel campo 1.6 va indicato l'IDSdI attribuito dal sistema di interscambio alla fattura dell'idraulico (con riferimento al caso prima richiamato),
- che, come data del documento, va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura dell'idraulico (sempre richiamando l'esempio proposto).

Ricordiamo infatti che nel *reverse charge* interno, l'integrazione della fattura del fornitore deve avvenire “entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”.

#### “Reverse Charge estero (UE) TD 18”

Il *reverse charge* estero si effettua in particolare quando si fanno acquisti comunitari, quando si è committenti di prestazioni di servizi con territorialità italiana, rese da soggetti passivi stabiliti all'estero, e quando si acquistano da soggetti stabiliti all'estero beni che già si trovano in Italia.

Ad oggi è possibile la registrazione “analogica” della fattura per un acquisto comunitario operando nel seguente modo:

- alla ricezione della fattura (normalmente un pdf allegato ad una mail) si provvede alla stampa su carta,
- si provvede all'integrazione della stessa con la base imponibile in euro, l'aliquota Iva e con l'imposta,
- si provvede alla conservazione cartacea della fattura integrata
- si compila un rigo dell'esterometro, con il quale si comunica di aver ricevuto una fattura dal fornitore estero e di aver assolto l'Iva indicata nell'integrazione.

Con le nuove specifiche tecniche, tale operazione “manuale” potrà essere sostituita dall'invio al SdI di un documento con “tipo documento TD18”, che riporta come cedente/prestatore il fornitore comunitario, come cessionario/committente se stessi, come base imponibile e come Iva quella che si sarebbe indicata in sede di integrazione, e che confluisce nei registri Iva.

Anche in tale caso, le istruzioni diramate precisano che:

- come numero fattura è consigliabile utilizzare una numerazione distinta,
- come data del documento va indicata una data ricadente nel mese di ricezione della fattura, posto che, anche nell'integrazione di fatture di fornitori comunitari, l'integrazione della fattura del fornitore deve avvenire *“entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese”*.

### Reverse Charge estero (EXTRA-UE) TD 17 – TD 19

Con riferimento alle autofatture per acquisti di servizi o di beni (in genere già presenti in Italia) da fornitori **extracomunitari**, le istruzioni precisano che la data da indicare nel documento, emesso con il “tipo documento” TD17 o TD19, è quella di effettuazione dell'operazione. Infatti, in questi casi, differentemente dagli acquisti da soggetti comunitari, il mese di competenza per l'assolvimento dell'Iva è quello di **effettuazione dell'operazione**, e non quello di ricezione della fattura.

Il fatto di poter inviare al SdI un documento contestualmente alla registrazione della fattura, evitando la integrazione cartacea o l'emissione di autofatture cartacee e l'invio dell'esterometro, è una facoltà che, immaginiamo, all'inizio sarà adottata solo da pochi in quanto non si avranno particolari interessi ad effettuare un adeguamento del software per la gestione di magari poche operazioni.

Tuttavia, segnaliamo che l'articolo 196 della bozza di legge di Bilancio, denominato “semplificazioni”, prevede che, a partire dal 2022, l'esterometro sarà inviato utilizzando il tracciato della fattura elettronica, entro i termini di emissione della fattura, per le operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo, per le operazioni passive.

In sostanza, la “semplificazione” consiste nel fatto che l'esterometro sarà abrogato, **e diventerà obbligatorio l'invio al SdI delle fatture verso soggetti esteri e dei documenti con “tipo documento” TD17, TD18, TD19 per l'assolvimento dell'IVA sulle fatture ricevute dall'estero.**

In sostanza, ciò che nel 2021 è facoltativo, diventerà obbligatorio nel 2022.

Tuttavia, molti chiarimenti sono necessari e, considerati i tempi di aggiornamento dei software gestionali utilizzati, tali chiarimenti sono già in estremo ritardo, inoltre, a tali complessità si aggiungerà la Brexit e le

implicazioni connesse agli scambi con il Nord Irlanda. Di ciò, chiaramente, dovranno tenerne conto le *software house*.

## 2. E-FATTURA ED ESTEROMETRO: VECCHIE E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

A seguito delle modifiche al tracciato è opportuno porre maggiore attenzione al momento di trasmissione del file al Sistema di Interscambio (SdI), visto che il mancato o errato utilizzo del nuovo tracciato xml può comportare lo scarto della fornitura; la questione si complica ulteriormente visto che i tracciati vengono periodicamente aggiornati dall’Agenzia delle entrate (siamo attualmente alla versione 1.6.2 aggiornata al 23 novembre).

I primi chiarimenti operativi sull’utilizzo delle nuove specifiche arrivano tramite FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate: in particolare, con la FAQ n. 149 del 15.10.2020 viene fornita una risposta agli operatori, **con riferimento alle fatture elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021.**

Il quesito riguarda l’ipotesi di trasmissione dopo il 31 dicembre 2020, di una fattura elettronica (o della comunicazione delle operazioni transfrontaliere) creata con il vecchio tracciato delle specifiche tecniche (versione 1.5), inserendo nel campo “Data” del file xml una data antecedente al 1° gennaio 2021 con rischi allo scarto della fornitura.

L’Agenzia delle Entrate risponde che nella casistica descritta *“il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata dal SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”*.

L’Agenzia in sostanza segnala che il SdI verifica il campo “Data” del file xml con la seguente logica: se il campo riporta una data con anno 2020 è possibile generare il file ancora in base al vecchio tracciato mentre se la data si riferisce al 2021 occorre necessariamente utilizzare la nuova versione (1.6.2), **pena lo scarto della fornitura.**

Tale controllo non va confuso con i termini di emissione della fattura, dettati dall'articolo 21 D.P.R. 633/1972. Ricordiamo, infatti, che la fattura elettronica può dirsi **emessa solo se trasmessa al SdI**. Inoltre, la data di trasmissione può essere successiva a quella riportata nel campo "Data" del file xml.

Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura immediata del 21 ottobre: tale documento può essere generato riportando nel campo "Data" il 21 ottobre (data effettuazione operazione) e trasmesso al SdI entro il 2 novembre, ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972 (circolare AdE 14/E/2019). L'operazione descritta rientra nella liquidazione Iva di ottobre.

Allo stesso modo anche in caso di fattura differita può esserci un disallineamento tra il valore riportato nel campo "Data" e il momento della trasmissione al SdI. L'articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 dispone che *"le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata...nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime"*.

Pertanto, in caso di fattura differita di "n" consegne nei confronti del medesimo cliente, effettuate nel mese di dicembre, il cedente italiano potrebbe, ad esempio:

- emettere un'unica fattura compilando il campo data con "31.12.2020" e trasmettere il file xml il 10/01/2021 oppure
- compilare il campo data con "10.01.2021" e trasmettere il file xml nella medesima data.

In entrambi i casi, l'operazione deve confluire nella liquidazione Iva di dicembre con la particolarità che, nell'ipotesi a) l'emittente potrà utilizzare entrambe le versioni delle specifiche tecniche, senza incorrere allo scarto del file, mentre nel caso b) sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente le nuove specifiche tecniche.

Segnaliamo, infine, che l'aggiornamento del 1° ottobre 2020 (versione 1.6.1) delle specifiche tecniche ha posto al 31 dicembre 2020 la data di fine validità

per i codici Natura N2, N3 e N6. I files xml generati dal 1° gennaio 2021 con i suddetti codici natura operazione saranno scartati con codice errore 00445 (fatture ordinarie o semplificate) e 00448 (dati fatture transfrontaliere).

*La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernerò & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernerò & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*